

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1371)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COSTA, JERVOLINO RUSSO, GARIBALDI**
e **CONDORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1985

Disposizioni integrative al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole colmare una carenza normativa in materia di regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In relazione alla previsione dell'articolo 5 del suddetto provvedimento, secondo cui l'apposito Comitato interministeriale, con propria delibera, individua la tossicità e la nocività dei rifiuti sulla base della presenza di talune sostanze, si intende far decorrere dalla data della pubblicazione della anzidetta delibera o da altra data nella stessa stabi-

lita il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti.

Ciò dal momento che solo dopo la pubblicazione della delibera può essere nota la qualificazione di un rifiuto come tossico o nocivo.

Pertanto si propone di integrare l'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo che le domande di autorizzazione siano presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione della delibera o da diverso termine di efficacia stabilito nella delibera stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le attività di smaltimento in corso alla data di pubblicazione della delibera del Comitato di cui al precedente articolo 5, per effetto della quale i rifiuti oggetto di smaltimento ricadono nella classificazione di tossici o nocivi, l'autorizzazione di cui al primo comma deve essere richiesta entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della delibera o dal diverso termine di efficacia stabilito nella delibera medesima ».